



COMUNE DI VICENZA
AREA SERVIZI AL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, TERRITORIO

PGN 199905 del 22/12/2021

OGGETTO: limitazione della circolazione veicolare per la prevenzione e riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera urbana della Città di Vicenza nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 – PROROGA ORDINANZA PGN 147313/2021 del 24 settembre 2021.

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza sindacale PGN 147313/2021 del 24 settembre 2021, con cui si disponevano le limitazioni alla circolazione veicolare, coerentemente con l'indirizzo regionale di attuazione dell'Accordo di Bacino Padano, e si recepiscono le indicazioni della Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria";

Visto il perdurare dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da COVID-19, prorogato fino al 31/03/2022;

Ritenuto che, in considerazione del combinato disposto della D.G.R.V. n. 238/2021 e del Decreto dell'Unità di Crisi n. 1 del 08/01/2021, in ragione del persistere dello stato di emergenza da COVID-19 non si attui la limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel con il livello "nessuna allerta – verde";

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

LA PROROGA DI TUTTE LE MISURE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE CONTENUTE NELL'ORDINANZA PGN 147313/2021 CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2022 AL 30 APRILE 2022, FATTA SALVA LA SOSPENSIONE DELLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PREVISTE PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 9 GENNAIO 2022 IN CONTINUITÀ CON LE FESTIVITÀ NATALIZIE.

RESTANO ALTRESÌ VALIDI E NON SOGGETTI A SOSPENSIONE, CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2022 AL 30 APRILE 2022 IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, I DIVIETI E GLI OBBLIGHI ELENCATI NEL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO ORDINATORIO, DISPOSTI IN SINTONIA CON LA LEGISLAZIONE NAZIONALE VIGENTE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO.

L'INTEGRAZIONE DEL PARAGRAFO "DIVIETO" DEL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO ORDINATORIO PGN 147313/2021 COME SEGUE:

F) fino al 15/04/2022 il divieto di spandimento di liquami zootecnici e dei materiali ad essi assimilati in caso di raggiungimento dei livelli di criticità allerta “1” – arancio e allerta “2”- rosso; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato;

Costituiscono eccezioni e sono quindi esclusi dalle limitazioni imposte dal presente provvedimento tutte le fattispecie già elencate nell’ordinanza PGN 147313/2021.

Si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all’art. 76, comma 1 del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Chiunque violi le disposizioni del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative e penali già elencate nel precedente provvedimento ordinatorio PGN 147313/2021 del 24 settembre 2021.

MANDA:

- a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- al Comando Polizia Locale per quanto di competenza;
- al Settore Mobilità; all’Ufficio Stampa per i provvedimenti di rispettiva competenza;
- all’Azienda AGSM AIM S.p.A, anche per l’inserimento degli avvisi sui pannelli a messaggio variabile;
- alla Società Vicentina Trasporti Srl;
- alla Direzione Generale dell’ULSS n. 8 Berica;
- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza
- al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza;
- al Prefetto, al Questore, ai Comandanti delle Forze di polizia di Vicenza, al Comandante dei Vigili del Fuoco di Vicenza;
- alla CO.TA.VI., al S.U.E.M. di Vicenza, per opportuna conoscenza;
- ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Vicenza classificati in Zona “A1 Agglomerato”: Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Bolzano Vicentino, Brendola, Caldogno, Chiampo, Costabissara, Creazzo, Dueville, Longare, Lonigo; Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Quinto Vicentino, Sovizzo, Sarego, Torri di Quartesolo; Zermeghedo, Vicenza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio.

Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Ambiente, Energia, Territorio avv. Gianluigi Carrucciu, Palazzo degli Uffici, Piazza Biade.

Dalla Residenza Municipale,

f.to IL SINDACO
Francesco Rucco